



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Tel. +390717249250 Fax: +390717230248

<http://www.comune.osimo.an.it> - e-mail: ermannof@comune.osimo.an.it

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

Approvato con D.C.C: del 29/04/2013 n.12

Art. 1- Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di dehors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.
2. Si definiscono "strutture precarie esterne ai pubblici esercizi", quelle installazioni del tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 48 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.
3. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.
4. Si definiscono chioschi quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante con esclusione delle rivendite a servizio di aree cimiteriali che sono disciplinate da specifico regolamento, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Amministrazione comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 2 - Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie di cui all'art. 1, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.
4. La Giunta Municipale e l'Ufficio competente, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento:
 - A) Essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo.
 - B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.
 - C) La dimensione della struttura non può superare la superficie coperta di 25 mq.
 - D) La dimensione dell'eventuale area di pertinenza non può superare la superficie coperta di 40mq. Potranno essere prese in considerazione eccezionalmente richieste per superfici superiori qualora le condizioni di viabilità, fruizione dei pubblici servizi e tutela ambientale non vengano pregiudicate.

Art. 3 – Ubicazione

L'installazione delle strutture provvisorie di cui all'art. 1 è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente PRG e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e delle strutture precarie

1. L'occupazione di suolo per i dehors e delle strutture precarie deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo è immediatamente frontista all'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 75 centimetri dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di metri 1,50 tra ogni installazione.
3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1,50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
7. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 5 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:
 - i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame;
 - la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
 - gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
 - i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
 - la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 25;
 - nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.
2. Le localizzazioni di chioschi verranno individuate con separato atto dell'Amministrazione Comunale ed assegnati attraverso bando pubblico ai soggetti che detengono i requisiti di cui al successivo art.6. In attesa di detto adempimento l'Amministrazione Comunale deciderà volta per volta sulle singole richieste.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

1. Il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione ed al rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee, si avvia mediante la presentazione della domanda al SUAP, da parte del titolare dell'attività, al Comune secondo le modalità di cui al vigente Regolamento Edilizio.
2. I soggetti richiedenti la realizzazione e concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi o la locazione di chioschi possono essere tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune.
 - b. alla data presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni;

- c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti di cui alle lettere *b, c, e*, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale

3. Eventuale parere degli altri settori del Comune deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta SUAP. Trascorso il termine suddetto, il parere si intende reso in senso favorevole.
4. L'Ufficio SUAP contestualmente alla ricezione della domanda trasmette copia della stessa al Servizio Patrimonio. Quest'ultimo procederà alla formalizzazione del procedimento di concessione una volta ricevuto dal Sub-Settore SUAP il corrispondente titolo abilitativo edilizio e la regolarizzazione della posizione commerciale.
5. I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante Convenzione conforme allo schema di cui all'allegato "A".

Art. 7 – Canone , Corrispettivo e Durata

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee, ivi compresi chioschi e dehors, e le eventuali aree di pertinenza è soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa. Sono fatte salve le iniziative dirette e/o quelle organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti pubblici operanti nei settori dell'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. A termine dell'art.21 del d.lgs 460/1997 le ONLUS sono esentate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
 2. Oltre alla tassa di occupazione di suolo pubblico e' dovuto anche il canone di concessione, determinato annualmente con provvedimento dirigenziale, limitatamente alla superficie interessata dalle strutture con esclusione delle eventuali aree di pertinenza. Per i contratti in essere il canone e' aggiornato applicando la variazione ISTAT dell'indice FOI intervenuta l'anno precedente.
 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il canone annuo viene stabilito nella misura di euro 30,00/mq (diconsi trenta euro su metro quadrato) di superficie coperta.
 4. La durata della concessione non potrà eccedere i dieci anni.
 5. Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e l'esercizio dell'attività nonché l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio devono essere conseguite prima della stipula della *Convenzione*.
L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione della convenzione, pena la decadenza di questo.
- A Fine Lavori il Direttore Dei lavori , e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera : *la conformità* al progetto approvato, *l'ottemperanza* alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, *l'idoneità* statica, *la conformità* degli impianti eseguiti alla Regola D'Arte. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al *Concessionario* potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzata si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 9 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 10 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 11 - Manutenzione dei dehors e strutture precarie

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors o struttura precaria addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione al SUAP.

Art. 12 - Installazioni eseguite in parziale difformità

1. L'accertamento da parte della Polizia Municipale, di installazioni eseguite in parziale difformità alla concessione di cui all'art. 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.
3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione di cui al 1° comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico e a titolo sanzionatorio l'acquisizione a favore del patrimonio del Comune di tutte le strutture insediate nell'area concessa.
4. Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune a totale onere e spesa del concessionario.

Art. 13 - Sospensione e revoca delle concessioni

1. Qualora gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9 la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
2. La concessione è revocata dal Dirigente del Dipartimento del Territorio previa diffida dal servizio patrimonio quando:
 - la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone ed alle cose;
 - le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 15 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione pari al doppio della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione relative ad un periodo di sei mesi.
3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi.
3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 17 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le precedenti norme comunali in materia si ritengono abrogate.

ALLEGATO A - CONVENZIONE TIPO

CITTA' DI OSIMO

Sub-Settore Patrimonio

Convenzione per l'affidamento di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco/dehor.

L'anno.....il giorno..... del mese di

..... nella sede Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra di loro, sono comparsi:

- il responsabile del Sub-Settore Patrimonio in rappresentanza del Comune di Osimo (c.f.....), nel cui interesse agisce
 - il sig..... (c.f.....) nato ail e residente ain via..... n.....;
- I quali:

Premesso:

che i beni rientranti nel patrimonio comunale ovvero gravati di servitù d'uso pubblico possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

Visti

il Regolamento Comunale Disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche;
la domanda presentata dal sig..... in data.... ed acquisita al protocollo del Comune di Osimo al n. tendente alla realizzazione su suolo pubblico di un chiosco/dehor
il certificato relativo all'assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90 e successive;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-Regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il Regolamento Comunale Disciplinante l'installazione di chioschi/dehors su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, lo accettano incondizionatamente.

Art. 2-Precisa individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in..... e risulta essere di complessivi mq..... con dimensione in pianta di m.....x m..... come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente Convenzione che sottoscritta dalle parti ne forma parte integrante.

Art. 3-Modalità di utilizzazione del bene – obblighi derivanti dalla Concessione

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a _____ e precisamente per eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione Comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il *Concessionario* abilitato all'esercizio dell'attività, dovrà munirsi di Permesso di Costruire, autorizzazioni sanitarie e commerciali ed ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il *Concessionario* con la firma della presente *Convenzione* assume i seguenti obblighi:

a. impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate dal SUAP e, ove richiesto;

b. obbligo pieno e incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e dalla gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possono essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendi ed atti vandalici. Copie delle polizze devono essere depositate presso il servizio Patrimonio del Comune.

c. divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelli riportati nel progetto approvato se non preventivamente autorizzati dal Comune;

d. iniziare le opere entro 3(tre) mesi ed ultimarle entro 8 (otto) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire.

e. di attivare l'esercizio entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della convenzione con la proroga di 6(sei) mesi.

Art. 4-Canone

Il canone concessorio, relativo alla superficie coperta dalle strutture temporanee, dai chioschi e dehors , ammonta ad € 30,00/mq e va corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 del mese di inizio dell'attività di ciascun anno. Il canone si aggiornerà annualmente nella misura dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente.

A integrazione del suddetto canone, viene stabilito a carico del concessionario l'obbligo di pagare l'occupazione di suolo pubblico dell'area coperta e di quella di pertinenza e attendere quotidianamente alla pulizia dell'intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura; la gestione è gratuita, non dà diritto a rimborsi di alcun genere, fermo restando l'uso pubblico dell'area.

Art. 5-Deposito cauzionale provvisorio

A garanzia del canone annuale di concessione offerto, il *Concessionario* si impegna a depositare cauzione nella misura del 30% che opererà sino al termine della Concessione (in contanti presso la tesoreria comunale ovvero stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa)

Art. 6-Durata

La durata della concessione è fissata in anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo.

Art. 7-Divieta di sublocazione

Il *Concessionario* non può locare a terzi le aree di cui alla presente *Convenzione*, né può cedere ad altri la *Concessione* di che trattasi, pena la revoca della stessa.

Art. 8-Allaccio reti tecnologiche

Saranno interamente a carico del *Concessionario* le spese relative agli allacciamenti idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua ed energia elettrica.

Art. 9-Scadenza Convenzione – risoluzione

Allo scadere della *Convenzione* o nel caso di risoluzione anticipata, l'area in oggetto ritornerà nella piena disponibilità del Comune. Il *Concessionario* può recedere con preavviso di almeno 6(sei) mesi senza diritto però ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Art. 10-Controversie

Per qualsiasi controversie nascenti dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona del Responsabile del sub-Settore Tecnico , che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo le cause di revoca indicate nel regolamento.

Art. 11-Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il *Concessionario* elegge domicilio legale in Osimo e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

Art. 12-Rinvio al Regolamento

Per quant'altro non previsto nella presente *Convenzione* valgono le norme del Regolamento richiamato.

Art. 13-Registrazione

Si procederà alla registrazione della presente Convenzione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE

Il Responsabile del sub-Settore Patrimonio

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO CHE è necessario procedere ad una disciplina organica di alcune specifiche tipologie di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, dehors e strutture precarie;

VISTA la bozza del regolamento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce in toto tutte le normative comunali in contrasto che si intendono pertanto espressamente abrogate, formato da 17 articoli e ritenuto di approvare lo stesso;

DATO ATTO il suddetto regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio, prevista dal vigente statuto comunale e produce i propri effetti secondo il disposto di cui all'art. 27 comma 8 della legge 448/2001;

VISTA la legge n. 448 del 28.1.2001, che all'articolo 27 prevede che l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate debba avvenire entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

VISTO lo Statuto vigente del Comune;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, rispettivamente:

- del Dirigente del Dipartimento del Territorio;
- del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PROPONE

1. DI APPROVARE il "**REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARI**", nel testo di cui all'allegato che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale e composto da 17 articoli ed uno schema di convenzione.

2. DI DARE ATTO che le norme contenute nel regolamento dovranno essere applicate anche a tutte le occupazioni già in essere alla data di efficacia del presente atto.